



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

ORDINANZA

N. 82 DEL 26/06/2017
SETTORE Gestione Territorio e Servizi Tecnici

OGGETTO: CRISI IDRICA E IDROPOTABILE-PIANO OPERATIVO DI EMERGENZA EX ART. 20 L.R. 69/2011 -RAZIONALIZZAZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE E DIVIETO DI USO IMPROPRIO

IL SINDACO

ACCERTATO che, a causa della scarsità delle precipitazioni e delle criticità più volte riscontrate nell'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, da parte dell'Autorità Idrica della Toscana (A.I.T.) è stato approntato un Piano Operativo di Emergenza (ex art.20 LR 69/2011) che prevede il costante monitoraggio della situazione e dell'adozione delle conseguenti azioni di mitigazione;

VISTA la richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza idropotabile ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 69/2011, effettuata dall'Autorità Idrica Toscana che, a fronte dei risultati dell'ultimo monitoraggio svolto dai gestori del SII alla data del 31.05.2017, conferma una situazione di grave criticità prevedibile nella prossima stagione estiva per alcuni schemi acquedottistici dislocati in varie aree della regione ed un consistente rischio di crisi idropotabile per l'intero territorio regionale;

CONSIDERATA la naturale minore efficacia delle eventuali piogge nel periodo estivo e tenuto conto del prevedibile progressivo aumento sia della richiesta idropotabile che di quella per usi agricoli stante anche lo svolgimento della stagione irrigua;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n. 78 del 16 giugno 2017 avente ad oggetto "*Crisi Idrica 2017. Dichiarazione stato di emergenza regionale relativamente a tutto il territorio regionale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24/2012.*"

PRESO ATTO della richiesta pervenuta al prot. n. 12609 del 22/06/17 da parte di A.I.T. di adottare (come previsto nel Piano Operativo di Emergenza) gli opportuni provvedimenti riguardanti l'emissione di specifiche ordinanze di divieto degli usi non essenziali dell'acqua del pubblico acquedotto accompagnati da un'adeguata attività di vigilanza;

CONSIDERATA quindi la necessità di procedere immediatamente alla razionalizzazione del consumo di acqua potabile, al fine di ottimizzare l'utilizzo della risorsa idrica disponibile in previsione di un eventuale perdurare dell'attuale situazione climatica;

CONSIDERATA altresì la necessità di vietare l'uso dell'acqua potabile per gli scopi diversi da quelli igienico-domestici, al fine di garantire l'indispensabile fabbisogno di ogni utente;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito a salvaguardia della igiene e salute pubblica nonché la pubblica incolumità mediante propria ordinanza, preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Siena a norma del comma 4 art. 6 del D. L. 23 maggio 2008 n° 92;

VISTI gli art.li n. 50 e n. 54 del D.L.gs 18 Agosto 2000 n° 267 modificato con D. L. 23.05.2008 n° 92;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 ed in particolare l'art. 1 "incolumità pubblica e sicurezza urbana";

ORDINA

- E' FATTO DIVIETO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DI COLLE DI VAL D'ELSA DI USARE L'ACQUA POTABILE PROVENIENTE DAGLI ACQUEDOTTI URBANI E RURALI PER



Comune di Colle di Val d'Elsa **Provincia di Siena**

SCOPI DIVERSI DA QUELLI IGIENICO-DOMESTICI FINO A REVOCA E/O CESSATA NECESSITA'.

- SI RIBADISCE CHE È PROIBITO FARE USO DELL'ACQUA POTABILE PER IL RIEMPIMENTO DI PISCINE O INNAFFIAMENTO DI PARCHI, GIARDINI E ORTI.
- SONO ESCLUSI DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO I PARCHI E GIARDINI PUBBLICI PER I QUALI PERÒ IL SERVIZIO MANUTENZIONE COMUNALE È OBBLIGATO A LIMITARE AL MASSIMO L'UTILIZZO DI ACQUA POTABILE, RIDUCENDO LE ANNAFFIATURE ALL'INDISPENSABILE E UTILIZZARE, PER TALE SCOPO, L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PROVENIENTE DA FONTI ALTERNATIVE NON PROVENIENTI DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO.
- PER LE FONTANE PUBBLICHE CHE NON UTILIZZANO UN CIRCUITO CHIUSO IL SERVIZIO MANUTENZIONE COMUNALE DOVRA' PROVVEDERE A RIDURRE LA PORTATA DEL GETTO D'ACQUA IN MODO DA CONSENTIRE COMUNQUE IL NECESSARIO RICAMBIO

INVITA

LA CITTADINANZA A LIMITARE IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE AL MINIMO INDISPENSABILE E A NON LASCIARE APERTE, AL TERMINE DELL'USO, LE FONTANELLE PUBBLICHE AL FINE DI EVITARE INUTILI SPRECHI.

INFORMA

Che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 650 del C.P., si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

Che il Comando di Polizia Municipale e gli altri organi di Polizia sono incaricati della vigilanza e del controllo per l'esatta osservanza del presente Provvedimento.

Che il Responsabile del Procedimento Amministrativo è il Responsabile dell'Area 3 Gestione del Territorio e Servizi Tecnici di questo Comune.

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

- Ricorso al TAR Toscana entro 60 gg;
- Ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

DISPONE

La pubblicazione all'albo pretorio comunale e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Prefettura di Siena Ufficio Territoriale del Governo
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- Stazione Carabinieri di Colle di Val d'Elsa;
- Stazione Carabinieri Forestali di Colle di Val d'Elsa;



Comune di Colle di Val d'Elsa Provincia di Siena

- Commissariato PS di Poggibonsi
- Servizio Manutenzioni - Sede;
- Servizio Affari Generali – Sede;
- Azienda USL Toscana Sud Est
- Autorità Idrica Toscana
- Acquedotto del Fiora

DISPONE INOLTRE

Che alla presente ordinanza sia data ampia diffusione attraverso gli organi di informazione locali (Stampa, Internet e Social Network), pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune e/o comunicazione diretta incaricando allo scopo i responsabili dei vari Settori Comunali ognuno nei singoli ambiti di competenza e/o spettanza.

Colle di Val d'Elsa, 26/06/2017

IL SINDACO

CANOCCHI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)